

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**



**COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA**  
**PROVINCIA DI BOLOGNA**

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA E L'ASSOCIAZIONE "PROLOCO" DI ANZOLA DELL'EMILIA ANNI 2017-2020. APPROVAZIONE.

Nr. Progr. **130**  
Data **28/09/2017**  
Seduta NR. **34**  
Titolo **1**  
Classe **17**  
Sottoclasse **0**

*L'anno DUEMILADICIASSETTE questo giorno VENTOTTO del mese di SETTEMBRE alle ore 11:00 convocata con le prescritte modalità, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.*

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
VERONESI GIAMPIERO	SINDACO	S
MARCHESINI LORIS	ASSESSORE	S
GIORDANO ANTONIO	ASSESSORE	S
ROMA ANNALISA	ASSESSORE	S
TOLOMELLI VANNA	ASSESSORE	S
ZACCHIROLI DANILO	ASSESSORE	S
<i>Totale Presenti: 6</i>		<i>Totali Assenti: 0</i>

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, IOCCA FILOMENA.

Il Sig. VERONESI GIAMPIERO in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO:**

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA E L'ASSOCIAZIONE "PROLOCO" DI ANZOLA DELL'EMILIA ANNI 2017-2020. APPROVAZIONE.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che:

- la Legge 7 dicembre 2000, n. 383 recante la "Disciplina delle associazioni di promozione sociale", riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo nella salvaguardia della sua autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale e di ricerca etica e spirituale;
- la Legge Regionale Emilia-Romagna 9 dicembre 2002, n. 34, avente ad oggetto "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale", detta altresì i principi generali che favoriscono i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni, iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui alla suddetta Legge, per la gestione di attività di promozione sociale;
- la Legge Regionale Emilia-Romagna 25 marzo 2016, n. 5 "Norme per la promozione e il sostegno delle Pro Loco" riconosce e promuove il ruolo delle Associazioni Pro Loco per la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, artistiche, storiche e culturali dei territori regionali e prevede che i Comuni possano stipulare con esse convenzioni per l'organizzazione o la gestione di eventi turistici locali e di attività di promozione sociale verso soggetti terzi e per l'utilizzo a titolo gratuito di locali ed attrezzature del Comune;
- è volontà dell'Amministrazione Comunale promuovere la crescita e lo sviluppo delle libere associazioni che siano rappresentative di valori appartenenti alla comunità locale, anche attraverso la stipulazione di convenzioni per la gestione di attività di promozione sociale, ai sensi della succitata normativa;

Richiamato lo Statuto comunale, in particolare l'art. 3, comma 1, punti g) e i):  
*"Il Comune di Anzola dell'Emilia si pone come obiettivo e finalità della propria azione:*

- *la salvaguardia, il rispetto e la trasmissione della memoria storica del territorio, tutelando e promuovendo la valorizzazione dei beni culturali e delle tradizioni locali;*
- *la socialità e l'identità comunitaria, promuovendo e sostenendo tutte le forme di solidarietà e reciproco sostegno tra le persone, valorizzando l'associazionismo e il volontariato secondo il principio di sussidiarietà, e valorizzando il privato sociale senza scopo di lucro nei propri settori di attività";*

Considerato che il Comune di Anzola dell'Emilia, ai fini della valorizzazione della realtà economica, culturale, commerciale, turistica, folkloristica della comunità locale, individua nella realizzazione di eventi, manifestazioni, iniziative culturali momenti importanti di valorizzazione del territorio, per i quali la collaborazione progettuale, tecnica ed amministrativa della locale Associazione Pro Loco rappresenta un valore aggiunto, oltre a significare un ulteriore e importante riconoscimento del ruolo e dell'importanza dell'associazionismo e del volontariato nella realizzazione degli obiettivi dell'Amministrazione sul versante sociale, culturale, e della promozione locale;

Richiamata la propria deliberazione n. 147 del 16.12.2014, esecutiva, con la quale si procedeva, sulla base dei suddetti principi, ad approvare una convenzione tra il Comune di Anzola dell'Emilia e l'Associazione Pro Loco di Anzola dell'Emilia quale soggetto idoneo e qualificato alla gestione e all'organizzazione di attività tese alla valorizzazione della realtà economica, culturale, commerciale, turistica, folkloristica della comunità locale, prorogata con successive deliberazioni di G.C. n. 172/2015, n. 146/2016 e n. 33/2017, esecutive;

Considerato che l'Associazione Pro loco:

- persegue obiettivi che sono di particolare rilevanza per la comunità
- ha maturato una significativa esperienza nell'ambito della attività oggetto della succitata convenzione
- è operativa da anni nel territorio
- garantisce un buon livello qualitativo delle attività svolte
- ha operato in rete con l'Amministrazione Comunale e nel rispetto di quanto stabilito nella succitata convenzione;

Considerato inoltre che l'Associazione in questione è iscritta:

- all'Albo delle Libere Forme Associative di questo Ente dall'anno 2002, nella Sezione – B - "Associazioni che hanno finalità sportive, culturali, religiose e di qualità della vita";
- al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale;

Ritenuto, per tutto quanto sopra e in applicazione di quanto previsto dalla citata Legge Regionale 25 marzo 2016, n. 5, riconoscere e promuovere il ruolo che l'Associazione Pro Loco di Anzola dell'Emilia svolge per la valorizzazione economica, culturale, commerciale, turistica, folkloristica del territorio, definendo con l'Associazione stessa un nuovo rapporto convenzionale che disciplini gli impegni reciproci alle condizioni meglio specificate nella convenzione, con scadenza al 31.12.2019, nel testo allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito:

- a) il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Servizi alla Persona in ordine alla regolarità tecnica;
- b) il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli all'unanimità, espressi per alzata di mano

## **D E L I B E R A**

- 1) Di approvare la convenzione tra il Comune di Anzola dell'Emilia e l'Associazione Pro Loco per l'organizzazione di attività e iniziative tese alla valorizzazione della realtà economica, culturale, commerciale, turistica, folkloristica della comunità locale, in base a quanto disposto dallo schema che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di fissare al 31.12.2020 la scadenza della convenzione di che trattasi;
- 3) Di autorizzare la Dr.ssa Marina Busi, Direttore dell'Area Servizi alla Persona, a procedere alla relativa sottoscrizione;

Con separata ed unanime votazione si dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

**COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA**

**(Provincia di Bologna)**

Rep. n° \_\_\_\_\_

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA E  
L'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI ANZOLA DELL'EMILIA.**

L'anno duemila\_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, presso la Residenza Municipale, con la presente scrittura privata, fra

1) il **Comune di Anzola dell'Emilia**, avente sede in Via Grimandi n.1 e C.F. 80062710373, rappresentato dal Direttore dell'Area Servizi alla Persona, Dr.ssa Busi Marina, nata a Bologna il 17/04/1964, per dare esecuzione alla delibera di Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, e

2) l'Associazione **Pro Loco di Anzola dell'Emilia**, avente sede legale ad Anzola Emilia in Via Carpanelli n. 24 e C.F. 0171558120, rappresentata dal Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_) il \_\_/\_\_/\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante dell'Associazione stessa,

**PREMESSO**

- che la Legge 7 dicembre 2000, n. 383 recante la "Disciplina delle associazioni di promozione sociale", riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo nella salvaguardia della sua autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale e di ricerca etica e spirituale;

- che la Legge Regionale Emilia-Romagna 9 dicembre 2002, n. 34, avente

	ad oggetto “Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione	
	sociale”, detta altresì i principi generali che favoriscono i rapporti tra le	
	istituzioni pubbliche e le associazioni, iscritte da almeno sei mesi nei	
	registri di cui alla suddetta Legge, per la gestione di attività di	
	promozione sociale;	
	- che la Legge Regionale Emilia-Romagna 25 marzo 2016, n. 5 “Norme per	
	la promozione e il sostegno delle Pro Loco” riconosce e promuove il ruolo	
	delle Associazioni Pro Loco per la valorizzazione delle risorse naturali,	
	ambientali, artistiche, storiche e culturali dei territori regionali e prevede	
	che i Comuni possano stipulare con esse convenzioni per l’organizzazione	
	o la gestione di eventi turistici locali e di attività di promozione sociale	
	verso soggetti terzi e per l'utilizzo a titolo gratuito di locali ed attrezzature	
	del Comune;	
	- che lo Statuto comunale individua come obiettivo e finalità della azione	
	del Comune la salvaguardia, il rispetto e la trasmissione della memoria	
	storica del territorio, tutelando e promuovendo la valorizzazione dei beni	
	culturali e delle tradizioni locali;	
	- che l’Amministrazione Comunale intende riconoscere e promuovere il	
	ruolo svolto dall’Associazione Pro Loco di Anzola dell’Emilia per la	
	valorizzazione economica, culturale, commerciale, turistica, folkloristica	
	della comunità locale;	
	<b>RILEVATO CHE</b>	
	- con deliberazione consiliare n. 84 del 24/10/1995 l’Amministrazione	
	Comunale ha approvato lo statuto dell’associazione Pro Loco di Anzola	
	dell’Emilia, stante l’opportunità di istituire nella realtà anzolese un	
	2	

	organismo avente come finalità la rivalutazione di ambienti, luoghi e	
	situazioni, nonché il coordinamento a livello locale delle associazioni già	
	presenti sul territorio, assicurando la presenza di un proprio membro in	
	seno all'istituenda Associazione al fine di permettere il necessario	
	collegamento con il Comune;	
	- con atto notarile del 30 novembre 1995, Repertorio numero 114175	
	Raccolta numero 5607, si è costituita l'Associazione Pro-Loco di Anzola	
	dell'Emilia, con sede in Piazza Giovanni XXIII n. 2, avente come scopo	
	principale lo svolgimento di attività di promozione sociale finalizzate alla	
	valorizzazione della realtà economica, culturale, commerciale, turistica,	
	folkloristica della comunità locale;	
	- che l'Associazione Pro Loco di Anzola dell'Emilia è stata iscritta, con	
	determinazione dirigenziale n. 661 del 29/08/2002, all'Albo Comunale	
	delle libere forme associative;	
	- che l'Associazione Pro Loco di Anzola dell'Emilia risulta iscritta all'Albo	
	Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, di cui alla Legge	
	Regionale n. 34/2002 e successive modificazioni;	
	<b>SI CONVIENE QUANTO SEGUE</b>	
	<b>Art. 1 Finalità</b>	
	Il Comune di Anzola dell'Emilia e l'Associazione Pro Loco di Anzola	
	dell'Emilia, coerentemente con i propri fini istituzionali, si impegnano a	
	promuovere nell'ambito del proprio territorio attività e iniziative tese alla	
	valorizzazione della realtà economica, culturale, commerciale, turistica,	
	folkloristica della comunità locale, senza porre in atto attività che assumano	
	natura commerciale, se non occasionalmente, proponendo tra l'altro, a	
	3	

	titolo esemplificativo ma non esaustivo:	
	- la promozione e la realizzazione di iniziative o attività intese a richiamare	
	persone sul territorio, a favorire occasioni di incontro e la coesione della	
	comunità e la crescita del tessuto associativo e del volontariato;	
	- la promozione e la realizzazione di manifestazioni ricreative, di pubblico	
	spettacolo e/o eventi, di iniziative culturali e di solidarietà;	
	- la promozione e valorizzazione delle tradizioni tipiche locali;	
	A tal fine intendono sottoscrivere il presente atto, sulla base dei cui	
	contenuti si svilupperanno programmi di collaborazione.	
	<b>Art. 2 Oggetto della convenzione</b>	
	Le materie regolate dalla presente Convenzione rientrano tra quelle indicate	
	all'art. 2 comma 1 della L. n. 383/2000 e alla L.R. n. 34/2002 con	
	particolare ma non esaustivo riferimento alle seguenti:	
	- Attività culturali, gestione di strutture, comprese strutture di proprietà	
	pubblica	
	- Attività e gestioni relative al Patrimonio materiale ed immateriale	
	- Organizzazione e gestione di manifestazioni, iniziative ed eventi di cui ai	
	punti precedenti per contribuire a promuovere, valorizzare ed animare le	
	peculiarità, le eccellenze, le tradizioni, il territorio ed il patrimonio locali.	
	L'Amministrazione Comunale e Pro Loco sono reciprocamente autonome	
	ma si impegnano come co-promotori per la progettazione e la realizzazione	
	delle finalità indicate e delle iniziative, pertanto il programma delle	
	manifestazioni è definito in modo condiviso e coordinato e potrà essere	
	composto di iniziative autonome della Pro Loco, iniziative autonome	
	dell'Amministrazione ed iniziative co-progettate e realizzate con il concorso	
	4	

di entrambi, ed eventualmente, altri soggetti.

### **Art. 3 Impegni dell'Associazione**

L'Associazione Pro Loco si impegna ad organizzare e a garantire annualmente il buon esito e la realizzazione di manifestazioni ed eventi.

A tal fine presenta annualmente all'Amministrazione Comunale – entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento - un programma delle manifestazioni che intende effettuare nell'anno successivo, distinguendo tra quelle programmate in base alla propria autonoma iniziativa e quelle co-progettate con l'Amministrazione Comunale, evidenziando le modalità organizzative delle attività e le esigenze che si prospettano, anche inerenti a risorse economiche, strumentali e umane; pertanto saranno effettuati incontri periodici di pianificazione e sviluppo di idee.

Durante l'anno, il programma potrà essere arricchito con specifiche ulteriori iniziative, i cui contenuti saranno comunque condivisi e convenuti fra le parti;

Le iniziative elencate nel programma annuale, integrato dalle ulteriori iniziative decise nel corso dell'anno secondo queste modalità, sono da considerarsi patrocinate dall'Amministrazione Comunale nell'ambito degli impegni della presente convenzione.

L'Associazione è tenuta preventivamente, rispetto allo svolgimento di qualsiasi manifestazione, a definire con l'Amministrazione Comunale il programma dettagliato delle singole iniziative, concordando almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'evento con gli uffici comunali interessati le attività e le necessità, ai sensi del successivo art. 6.

	L'Associazione si impegna, almeno 15 giorni prima dell'evento, a presentare	
	al protocollo Comunale tutte le istanze funzionali alla realizzazione dello	
	stesso, per consentire ai competenti Uffici Comunali le istruttorie di merito	
	e perché gli stessi possano ottenere le prescritte autorizzazioni da parte di	
	Enti ed Organizzazioni esterne all'Amministrazione Comunale, necessarie	
	per il corretto svolgimento a norma di legge delle manifestazioni.	
	L'Associazione si impegna, coerentemente con le finalità di cui alla presente	
	convenzione e in un'ottica di valorizzazione delle iniziative, eventi e	
	manifestazioni che si realizzano nel territorio, a supportare la Consulta del	
	Volontariato, le Associazioni iscritte all'Albo delle Libere forme associative	
	ed ai gruppi informali del territorio nella realizzazione di iniziative	
	patrocinate dall'Amministrazione Comunale e/o co-progettate insieme	
	all'Amministrazione medesima, in relazione agli adempimenti tecnico-	
	amministrativi necessari.	
	<b>Art. 4 "Le notti di Cabiria"</b>	
	Il Comune di Anzola dell'Emilia mette a disposizione dell'Associazione	
	l'immobile di proprietà comunale, adibito a struttura polivalente,	
	denominato "Le notti di Cabiria" sito in Via Santi, comprensivo di arredi ed	
	attrezzature.	
	L'elenco dei materiali assegnati alla custodia e alla gestione	
	dell'Associazione ed i rapporti della concessione sono meglio regolamentati	
	nell'Allegato alla presente convenzione	
	<b>Art. 5 Impegni del Comune</b>	
	L'Amministrazione di Anzola dell'Emilia, a fronte degli impegni di cui alla	
	presente convenzione e per favorire e sostenere le iniziative di cui all'art. 3,	
	6	



	- segnaletica, transenne, e zavorre necessarie alla delimitazione delle aree	
	oggetto delle manifestazioni e per garantirne lo svolgimento in	
	condizioni di sicurezza.	
	<b>Art. 7 Oneri dell'Associazione</b>	
	L'Associazione assume il ruolo di custode dei beni mobili ed immobili	
	temporaneamente assegnatigli dal Comune.	
	L'Associazione non potrà usare o concedere in uso gli immobili e le	
	attrezzature di proprietà Comunale per scopi diversi da quelli previsti nel	
	presente atto e a costi superiori a quelli indicati negli appositi atti adottati.	
	Dovrà quindi utilizzare detti beni usando la diligenza del buon padre di	
	famiglia e dovrà osservare tutte le norme di sicurezza contenute nei	
	regolamenti Comunali, nonché nelle disposizioni di legge in materia	
	applicabili e compatibili con la natura dei beni medesimi.	
	L'Associazione si impegna al reintegro dei beni distrutti o danneggiati o al	
	pagamento degli stessi, e si impegna altresì alla tempestiva segnalazione	
	degli usi scorretti o dei danneggiamenti che dovessero essere verificati da	
	qualunque soggetto commessi.	
	L'Associazione si impegna, quando le iniziative richiedano la chiusura di	
	strade e/o modifiche alla viabilità, in tempo utile e secondo le indicazioni	
	definite dalla Polizia Municipale, all'esposizione dell'apposita segnaletica	
	fornita dal servizio comunale Lavori Pubblici.	
	<b>Art. 8 Oneri economici dell'Associazione</b>	
	L'Associazione è tenuta a presentare annualmente il proprio bilancio	
	preventivo e consuntivo, approvato a norma di legge.	
	E' altresì tenuta a predisporre e presentare un consuntivo dettagliato e	
	8	

	verificabile delle spese e delle entrate relative alle attività oggetto della	
	presente convenzione, tramite una rendicontazione finale.	
	<b>Art. 9 Vincoli</b>	
	La documentazione pubblicitaria e/o divulgativa delle varie manifestazioni	
	od attività svolte, dovrà essere preventivamente concordata con	
	l'Amministrazione Comunale in quanto patrocinate dalla stessa, e riportare	
	pertanto il logo del Comune affiancato a quello della Pro Loco.	
	<b>Art. 10 Sospensione e risoluzione della convenzione</b>	
	Il Comune si riserva di sospendere temporaneamente la presente	
	convenzione per comprovati motivi che saranno comunicati all'Associazione	
	Pro Loco almeno con 30 giorni di anticipo.	
	Il Comune può risolvere anticipatamente la convenzione per provata	
	inadempienza da parte dell'Associazione degli impegni previsti nel presente	
	atto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, o per motivi di interesse	
	pubblico.	
	L'Associazione potrà, per comprovate motivazioni, risolvere la presente	
	convenzione, dandone comunicazione almeno 60 giorni prime e comunque	
	in un periodo che non infici gli eventi programmati.	
	<b>Art. 11 Obblighi</b>	
	L'Associazione si obbliga a sottoscrivere, a propria cura e spese, idonea	
	polizza assicurativa a copertura delle manifestazioni, attività, iniziative	
	realizzate, nonché contro i rischi di danneggiamento, deperimento anche a	
	causa di incendio, esplosione, scoppio, rottura condotte di	
	adduzione/erogazione dei servizi, eventi socio politici, eventi atmosferici,	
	dolo e colpa grave, con rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune, del	
	9	

	ricorso di vicini/terzi per un massimale di almeno € 1.500.000,00.	
	Detta polizza è da stipularsi presso primaria compagnia assicurativa.	
	All'atto della sottoscrizione della presente convenzione e comunque entro i	
	successivi 30 giorni, dovrà essere consegnata copia di detta polizza al	
	Comune.	
	Il personale interno addetto allo svolgimento delle iniziative/attività di cui	
	agli art. 2 e 3 sarà messo a disposizione dall'Associazione, salvo quanto	
	previsto all'art. 7. Per effetto della presente convenzione, quindi, non si	
	instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro tra il personale esterno incaricato	
	e l'Ente.	
	L'associazione non potrà far carico di alcun obbligo fiscale ed assicurativo	
	all'Ente, restando pertanto quest'ultimo sollevato da ogni responsabilità.	
	L'Associazione si assume la diretta, personale ed esclusiva responsabilità	
	dell'osservanza di tutte le norme in vigore sulla disciplina e sulla tutela dei	
	propri soci coinvolti nello svolgimento delle iniziative.	
	<b>Art. 12 Durata</b>	
	La presente convenzione impegna le parti fino al 30.09.2020.	
	La proroga ed il rinnovo della convenzione sono regolate dalle normative	
	vigenti.	
	<b>Art.13 Spese</b>	
	Tutte le spese eventuali inerenti e conseguenti il presente atto, attuali e	
	future (bollo, diritti, ecc.), sono a carico della Associazione.	
	La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso e le spese saranno	
	a completo carico della parte che ne dia adito in ragione del proprio	
	comportamento inottemperante.	
	10	

**Art. 14 Validità della convenzione**

La presente convenzione, oltre che per l'Ente, sarà valida solamente per la Pro Loco di Anzola dell'Emilia e quindi è esplicitamente escluso che ad essa subentri in qualsiasi forma, conduzione e modo, altro Ente, Società o persona per qualsiasi ragione e causa.

Qualora il Presidente della Pro loco sia sostituito, per qualsiasi motivo o ragione, con altro Presidente, quest'ultimo si intende obbligato, per il solo fatto di essere Presidente, ad osservare tutte le prescrizioni contenute in questa convenzione.

I termini e le comminatorie contenute nella presente scrittura operano di pieno diritto senza obbligo per l'Ente della costituzione in mora.

**Art. 15 Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le parti convengono di riferirsi alle disposizioni in materia dettate dal Codice Civile, nonché a tutte le altre disposizioni di legge vigenti. Qualora nel corso di validità della presente convenzione fossero emanate nuove norme di legge e/o di regolamento, aventi incidenza sul rapporto di collaborazione così instaurato, si procederà alla loro applicazione dalla data di vigenza delle stesse.

**Art. 16 Controversie**

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione della presente convenzione è preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, viene demandata all'autorità giudiziaria competente. Il Foro competente è quello di Bologna.

**Art. 17 Trattamento dei dati personali**

Ai sensi D.Lgs. 196 del 30/03/2003 nel testo vigente le parti prendono atto che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno:

- trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia;
- conservati sino alla conclusione del procedimento presso l'Ufficio competente e successivamente presso l'archivio generale dell'Ente.

**Art. 18 Norme finali**

Per tutto quanto non previsto nella presente scrittura privata valgono le disposizioni di legge in vigore se ed in quanto compatibili. Qualora nel corso di sua validità fossero emanate nuove norme di legge e/o di regolamento, aventi incidenza sul rapporto di collaborazione così instaurato, si procederà alla loro applicazione dalla data di vigenza delle stesse.

Tutte le eventuali controversie per l'applicazione del presente protocollo dovranno essere composte con spirito di amichevole accordo.

In caso di controversia, le parti riconoscono convenzionalmente la competenza dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Bologna.

Eventuali modifiche al presente protocollo d'intesa concordate fra le parti dovranno essere fatte esclusivamente per iscritto.

**Art. 19 Registrazione**

La presente convenzione redatta in duplice originale, non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 1 tabella allegata al DPR n° 131/86

Letto, approvato e sottoscritto a margine di ogni foglio ed alla fine.



	<b>Comune di Anzola dell'Emilia</b>	
	<b>Provincia di Bologna</b>	
	Allegato alla Convenzione Rep. n° _____	
	in data _____	
	<b>NORME DI GESTIONE DELLA STRUTTURA POLIVALENTE “LE NOTTI DI CABIRIA”.</b>	
	<b>Art. 1</b>	
	Ai sensi dell'art. 4 delle convenzione, il Comune di Anzola dell'Emilia mette a disposizione dell'Associazione l'immobile di proprietà comunale, adibito a struttura polivalente, denominato “Le notti di Cabiria” sito in Via Santi/via Calari comprensivo di arredi ed attrezzature.	
	L'Associazione ha la gestione esclusiva dell'immobile e si impegna a destinarlo ad attività socio-ricreative e culturali e alle finalità di cui allo Statuto dell'Associazione stessa.	
	L'Associazione si impegna a mantenere l'immobile efficiente e comunque ad utilizzarlo agli scopi di cui sopra, a non danneggiare la proprietà e a non modificare le caratteristiche della struttura o le condizioni d'uso e a restituirlo al Comune allo scadere della convenzione alle stesse condizioni in cui si trovava al momento dell'affidamento.	
	<b>Art. 2</b>	
	La struttura, nonché le attrezzature mobili, potranno essere messe a disposizioni di altre associazioni e/o altri soggetti, quali privati cittadini, imprese commerciali, partiti e movimenti politici, comitati, per attività proprie, a seguito di valutazione da parte dell'Associazione Proloco, in	





	attrezzature;	
	– eventuali interventi e/o acquisti per il miglioramento nella gestione e	
	l'innovazione della struttura stessa che l'Associazione vorrà effettuare	
	sulla struttura, attenendosi alle vigenti disposizioni di legge, con	
	particolare attenzione all'omologazione e certificazione corretto	
	montaggio, e comunque preventivamente autorizzate dal Comune,	
	previo parere degli uffici comunali competenti.	
	Le eventuali migliorie sulla struttura, sugli impianti e sulle aree di	
	pertinenza nuovi impianti, opere, ecc..., che l'Associazione apporterà a	
	proprie spese, ai sensi del presente articolo, rimarranno comunque di	
	proprietà del Comune alla scadenza della concessione, e per le stesse non si	
	avrà diritto ad alcuna indennità o rimborso.	
	L'Associazione può altresì acquisire, facendosi carico dei relativi oneri,	
	nuovi arredi e/o attrezzature, che rimarranno di proprietà della	
	Associazione e che dovranno essere rimossi a carico della stessa, salvo	
	diversi accordi tra le parti, purché si attenga alle vigenti disposizioni di	
	legge, con particolare attenzione all'omologazione e certificazione corretto	
	montaggio, e previa autorizzazione del Comune.	
	L'Associazione si impegna ad attivare/mantenere i contratti di	
	manutenzione per tutti gli impianti e le apparecchiature presenti nella	
	struttura, quali:	
	- Impianto di riscaldamento n° 3 caldaie , di cui n° 1 per la cucina ed i	
	servizi , e n°2 per il salone	
	- Impianto luci di emergenza	
	- Impianto allarme	



	Ha le responsabilità dipendenti dall'organizzazione delle proprie attività	
	durante il periodo di concessione, compresa l'elaborazione della	
	documentazione prevista per legge in caso di eventi diversi da quelli per cui	
	l'immobile è omologato e/o che presentano fattori di rischio specifici.	
	Essa è responsabile di qualsiasi danno od inconveniente che possano	
	derivare alle persone e alle cose a seguito dell'uso dell'immobile, sollevando	
	quindi il Comune da ogni responsabilità diretta od indiretta dipendente	
	dall'esercizio della concessione.	
	Il Comune resta del tutto estraneo ai rapporti verso terzi utilizzatori posti in	
	essere dall'Associazione ed ad ogni pretesa di azione al riguardo.	
	Eventuali danneggiamenti all'immobile, agli impianti ed alle attrezzature da	
	parte di altri utilizzatori, sono di esclusiva risoluzione tra l'Associazione e	
	l'utilizzatore dell'immobile.	
	L'associazione è tenuta a comunicare tempestivamente al Comune in forma	
	scritta ogni eventuale esigenza di interventi straordinari, soprattutto se	
	necessari a garantire l'agibilità della struttura, nonché l'eventuale presenza	
	di rischi o il verificarsi di eventi "sentinella" rispetto a rischi potenziali.	
	<b>Art. 7</b>	
	Il Comune, compatibilmente con gli stanziamenti annuali di bilancio, si fa	
	carico degli interventi di manutenzione straordinaria necessari a mantenere	
	invariate le condizioni di utilizzo della struttura alla data di stipula della	
	presente convenzione.	
	In caso di impossibilità da parte del Comune a far fronte ad interventi di	
	manutenzione straordinaria, imprevisi e incompatibili con le previsioni di	
	bilancio, ma necessari a garantire l'agibilità della struttura, la medesima	
	19	

sarà resa non operativa, senza nulla a pretendere da parte dell'Associazione per la sospensione nel godimento del bene messo a disposizione.

**Art. 8**

Le entrate derivanti dalla concessione in uso della struttura andranno a compensazione delle spese di gestione della stessa, a copertura degli oneri per le polizze assicurative e a sostegno delle attività connesse alle finalità della presente convenzione.

L'Associazione è tenuta a presentare, a consuntivo, un rendiconto relativo alla gestione della struttura, comprensivo sia del calendario degli utilizzi che delle entrate derivanti dalle concessioni.

p. Comune

p. Associazione

Il Direttore dell'Area

Pro Loco d'Anzola

Servizi alla Persona

Il Presidente

(Dr.ssa Marina Busi)

(\_\_\_\_\_)

## **Struttura “Notti di Cabiria”**

### **Corrispettivi dovuti per la concessione dei locali**

Concessione per l'utilizzo della sala, primo giorno	€ 800,00
Concessione per l'utilizzo della sala per ogni giorno consecutivo successivo al primo	€ 400,00
Concessione per ogni giornata di allestimento/disallestimento	€ 150,00
Concessione per l'uso della cucina, per ogni giorno di funzionamento	€ 200,00

### **Corrispettivi uso attrezzature e strumentazioni (escluso trasporti)**

Utilizzo sedie all'interno della struttura “notti di Cabiria” (da riconsegnare impilate)	Gratuito
Utilizzo sedie per manifestazioni esterne alla struttura “Notti di Cabiria” (da riconsegnare impilate)	€ 0,50 cadauna
Utilizzo tavoli all'interno della struttura “notti di Cabiria” (da riconsegnare impilati)	Gratuito
Utilizzo tavoli per manifestazioni esterne alla struttura “Notti di Cabiria” (da riconsegnare impilati)	€ 2,00 cadauno
Utilizzo Palco (senza montaggio e smontaggio)	€ 5,00 a modulo
Utilizzo Palco (con montaggio e smontaggio)	€ 10,00 a modulo
Utilizzo Impianto Audio (4 casse + mixer + microfono con asta)	€ 150,00

### **Sconti sui corrispettivi (struttura e attrezzature/strumenti)**

Persone fisiche residenti a Anzola dell'Emilia per fini non commerciali (matrimoni, eventi, ecc.)	20%
Enti pubblici, organizzazioni senza scopo di lucro, partiti politici, organizzazioni sindacali, associazioni culturali e sportive	40%
Associazioni iscritte all'Albo delle Libere Forme associative del Comune e altre organizzazioni senza fini di lucro per eventi patrocinati	60%
Associazioni iscritte all'Albo delle Libere Forme associative del Comune per eventi in co/progettazione o rientranti nella programmazione annuale dell'Amministrazione Comunale (***)	75%

### **Servizi aggiuntivi (non si applica la scontistica precedente)**

Pulizie finali della sala / a intervento	€ 150,00 *
Pulizia finale della cucina / a intervento	€ 100,00 *
Riscaldamento sala (solo nel periodo invernale)	€ 100,00 al giorno
Riscaldamento cucina (solo nel periodo invernale)	€ 30,00 al giorno

Contributo fisso quota energia elettrica	€ 20,00 al giorno
--	-------------------

\* Gli importi delle pulizie possono essere detratti in caso di intervento a cura del concessionario.

	<b>Sala/Locali</b>	<b>Corrispettivo</b>
1	Sale Centri Civici Lavino di Mezzo Santa Maria in Strada San Giacomo del Martignone	€ 65,00
2	Sala Polivalente della Biblioteca (per corsi/laboratori)	€ 80,00 (*)
	Sala Polivalente della Biblioteca (con uso video proiettore e/o impianto audio/luci)	€ 180,00
3	Sala Consiliare	€ 300,00
4	Sala Consiliare per matrimoni cittadini entrambi non residenti	€ 150,00
5	Foresteria presso la Casa Gialla (importi per persona a notte)	€ 25,00 (****)
6	Sala Polivalente Amarcord	€ 100,00 (*)
7	Periodo elettorale: Consiliare/Polivalente/Centri Civici	€ 50,00
8	Sala Multifunzione del Centro Giovani	€ 100,00 (*)
	Sala Multifunzione del Centro Giovani (con uso dell'impianto audio)	€ 180,000
9	Sala mostre (l'importo è inteso per ogni periodo di concessione di durata fino a 7 giorni, non frazionabili)	€ 80,00 (**)
10	Ludoteca (solo nei giorni di chiusura e per veneti che coinvolgono bambini fino ai 6 anni di età con presenza obbligatoria di un adulto ogni 3 bambini)	€ 80,00 (*)

### **Sconti sui corrispettivi (struttura e attrezzature/strumenti)**

Persone fisiche residenti a Anzola dell'Emilia per fini non commerciali (matrimoni, eventi, ecc.)	20%
Enti pubblici, organizzazioni senza scopo di lucro, partiti politici, organizzazioni sindacali, associazioni culturali e sportive	40%
Associazioni iscritte all'Albo delle Libere Forme Associative del Comune e altre organizzazioni senza fini di lucro per eventi patrocinati	60%
Associazioni iscritte all'Albo delle Libere Forme Associative del Comune per eventi in co/progettazione o rientranti nella programmazione annuale dell'Amministrazione Comunale (***)	75%

Gli importi sono comprensivi di spese di pulizia ed utenze.

(\*) I corrispettivi relativi all'utilizzo della Sala Polivalente Amarcord e della Sala Multifunzione del Centro Giovani non sono comprensivi di pulizie (a carico del concessionario).

(\*\*) Il corrispettivo relativo all'utilizzo della Sala mostre non prevede il servizio di pulizia al di fuori delle giornate di apertura della Biblioteca.

(\*\*\*) Elenco predisposto entro il 30 gennaio di ogni anno dall'amministrazione comunale e sottoposto a revisione/aggiornamento entro il 30 maggio dell'anno stesso.

(\*\*\*\*) escluso dall'applicazione delle scontistiche

# Norme per la concessione della struttura “Notti di Cabiria”

---

## *Articolo 1 - Oggetto*

1. Il presente documento individua i criteri generali per la concessione in uso temporaneo della struttura per attività ricreative “Notti di Cabiria”, gestita dall’Associazione “Proloco” di Anzola dell’Emilia, ai sensi della vigente convenzione con il Comune di Anzola dell’Emilia

## *Articolo 2 – Soggetti interessati*

1. Le disposizioni seguenti disciplinano la concessione in uso a tempo determinato della struttura “Notti di Cabiria” ai soggetti che ne facciano richiesta, per la realizzazione di iniziative a carattere privato, sociale, culturale, sportivo e sindacale.
2. La concessione in uso ha natura di concessione amministrativa con espressa esclusione della normativa vincolistica in materia di locazioni di immobili, di cui alla Legge 27.07.1978 n. 392 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Possono presentare richiesta di concessione: enti pubblici, enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, persone fisiche.

## *Articolo 3 - Criteri di valutazione delle domande*

1. Le richieste di concessione saranno vagliate secondo l’ordine di presentazione.
2. L’associazione “Proloco” si riserva la facoltà di concedere o negare la disponibilità della struttura a seguito della valutazione della richiesta presentata.
3. Proloco si riserva la facoltà di sospendere la concessione qualora l’utilizzo della struttura risultasse in contrasto con quanto dichiarato nella richiesta presentata.

## *Articolo 4 - Concessione dei locali*

1. L'uso dei locali viene concesso a titolo oneroso secondo i corrispettivi indicati nel listino allegato al presente regolamento.

## *Articolo 5 – Modalità di concessione della struttura*

1. L’interessato deve presentare, con un anticipo di almeno 14 giorni sulla data di inizio dell’evento, una richiesta di utilizzo della struttura, redatta preferibilmente sul modello all’uopo predisposto, indicando l’oggetto dell’iniziativa, la tipologia del concessionario (soggetto fisico o giuridico privato, associazione ONLUS, partito politico, ente pubblico), la data e l’orario di svolgimento, il programma di massima dell’avvenimento, nominativo e recapiti di un responsabile cui far riferimento e che sottoscrive la richiesta, accettazione delle norme del presente regolamento, compresa l’assunzione senza riserve di ogni responsabilità nel caso di procurati danni a cose o persone.
2. L’eventuale patrocinio per l’ottenimento del corrispettivo agevolato andrà richiesto all’Amministrazione Comunale. Il patrocinio può essere richiesto anche dopo la presentazione della richiesta di utilizzo a Proloco, ma va comunque ottenuto prima dell’utilizzo, pena la non applicabilità delle agevolazioni.
3. La concessione in uso temporaneo della sala viene rilasciata da Proloco.

## *Articolo 6 - Utilizzo della struttura*

1. E’ fatto divieto di sub-concessione della struttura già assegnata e non è consentito l’uso della struttura per scopi diversi da quelli dichiarati nella richiesta.
2. E’ assolutamente vietato l’utilizzo della struttura per fini che si configurino o si dimostrino discriminatori in senso razziale, religioso, politico o sessuale.
3. Durante la campagna elettorale la concessione di sale e locali di proprietà comunale per manifestazioni in qualunque modo collegate a gruppi e partiti politici o a singoli candidati è

# Norme per la concessione della struttura “Notti di Cabiria”

---

disciplinata dalla normativa vigente in materia.

4. Proloco si riserva il diritto di accedere alla struttura in oggetto in qualsiasi momento per controllare il rispetto di quanto dichiarato dal richiedente.
5. Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel piano di emergenza della struttura, la cui presa visione andrà sottoscritta al momento del ritiro delle chiavi.

## *Articolo 7 - Utilizzo della cucina*

1. Il Concessionario si impegna ad utilizzare gli impianti e le strutture della cucina con la massima diligenza, nel rispetto delle normative vigenti in particolare per quanto riguarda la formazione degli addetti.
2. Il concessionario dovrà rendere le attrezzature nel medesimo stato d'uso in cui le ha avute in consegna. Dopo ogni evento la società provvederà alla pulizia della cucina. Ciò nonostante eventuali interventi straordinari di sanificazione che si dovessero rendere necessari saranno addebitati e trattenuti dal deposito cauzionale.

## *Articolo 8 - Pagamenti*

1. A seguito del ricevimento della domanda di concessione e in base alle disponibilità della sala, Proloco trasmette all'interessato un preventivo dei costi stilato sulla base del listino allegato al presente regolamento.
2. Quale formale accettazione del preventivo il Concessionario verserà entro il settimo giorno precedente l'evento un importo pari al 50% del preventivo, oltre al deposito cauzionale di cui all'articolo 12.
3. Fino al momento del pagamento dell'acconto il richiedente Proloco non è vincolata al mantenimento della disponibilità della struttura nelle date indicate nella richiesta.
4. Il pagamento del saldo dovrà avvenire entro il giorno precedente l'evento.

## *Articolo 9 - Consegna e riconsegna della sala*

1. Il giorno precedente l'evento, il Concessionario riceverà copia delle chiavi della struttura e un codice di disattivazione dell'impianto di allarme, contestualmente al saldo del corrispettivo dovuto. Se necessario un incaricato di Proloco illustrerà il funzionamento della struttura.
2. Entro le ore 12 del primo giorno feriale successivo all'evento il concessionario è tenuto a liberare la struttura da eventuali allestimenti e a riconsegnare le chiavi. Qualora tale termine non venga rispettato sarà addebitata un'ulteriore giornata secondo il corrispettivo previsto per le giornate di allestimento.
3. Consegna e riconsegna delle chiavi saranno accompagnate da un verbale sottoscritto dal concessionario e da un incaricato di Proloco.

## *Articolo 10 - Rinuncia*

1. Qualora il concessionario, dopo aver accettato il preventivo e aver versato l'acconto ovvero dopo aver versato il saldo comunichi in forma scritta a Proloco l'intendimento di rinunciare all'utilizzo della struttura, avrà diritto ai seguenti rimborsi:
  - Rimborso dell'acconto versato per rinuncia comunicata entro il terzo giorno precedente l'evento. Proloco tratterà l'importo del deposito cauzionale a copertura del mancato lucro derivante dall'impegno assunto.
2. Nessun rimborso sarà dovuto per rinunce non comunicate in forma scritta entro il terzo giorno precedente l'evento a copertura del mancato lucro derivante dall'impegno assunto e delle spese sostenute.
3. Nessun rimborso sarà dovuto in caso di annullamento dell'evento derivante da inadempienza

## Norme per la concessione della struttura “Notti di Cabiria”

---

del concessionario per l'ottenimento di licenze o autorizzazioni, per divieti imposti dalle competenti Autorità o per altre ragioni comunque non imputabili a Proloco.

### *Articolo 11 - Spese e oneri a carico del concessionario*

1. Sono a carico del concessionario le eventuali spese:
  - a) di allestimento;
  - b) per i lavori di facchinaggio;
  - c) per il noleggio degli arredi e degli impianti tecnologici;
  - d) di guardiania.
  - e) per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, ecc.
2. Il concessionario, durante il periodo di utilizzo, si impegna:
  - a) alla corretta conservazione della struttura;
  - b) al ripristino e pulizia dell'area, sia interna che esterna, nel caso trattasi di attività che comportano l'uso di attrezzature o producano materiali residui (cartelli, adesivi, ritagli, insegne, manifesti, pannelli espositivi e rifiuti di ogni genere o natura).
  - c) allo smaltimento dei rifiuti prodotti, secondo le modalità previste dal programma di raccolta differenziata dei R.S.U.
3. E' fatto espresso divieto al concessionario:
  - a) di applicare carichi alle strutture della sala e alle pareti;
  - b) di effettuare qualsiasi genere di sistemazione interna che comporti variazioni allo stato degli immobili, porte, infissi, ecc. e del materiale mobile della sala;
  - c) di introdurre materiale pericoloso o che in qualche modo danneggi per le dimensioni o per il peso pavimenti, porte, pareti, impianti, attrezzature o che possa essere fonte di rischio.

### *Articolo 12 - Deposito cauzionale*

1. Il concessionario è tenuto al versamento di un deposito cauzionale di € 200,00 per ogni giorno di utilizzo.
2. In assenza di contestazioni, l'importo della cauzione sarà restituito entro il termine di giorni trenta e comunque dopo che un sopralluogo congiunto da parte di un incaricato della Società e di un incaricato del Concessionario abbia stabilito l'assenza di danni alla struttura o a terzi.

### *Articolo 13 - Risarcimento danni*

1. Il concessionario è tenuto a dare immediata comunicazione a Proloco di eventuali danni arrecati, ammanchi di materiali o qualsiasi altra irregolarità riscontrata.
2. Il concessionario è tenuto all'immediato risarcimento di eventuali danni riscontrati alle sale, agli arredi e agli impianti. In caso di inadempienza si procede alla stima dei danni e all'avvio del procedimento per la riscossione coattiva, fatta salva la facoltà di Proloco di denuncia all'autorità competente.
3. E' inoltre a carico del concessionario, con esclusione di ogni responsabilità di Proloco, il risarcimento dei danni a persone o cose di terzi, inclusa Proloco stessa, occorsi a causa o in occasione della concessione.

**COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA**

**PROVINCIA DI BOLOGNA**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Numero Delibera **130** del **28/09/2017**

**AREA SERVIZI ALLA PERSONA**

OGGETTO

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA E L'ASSOCIAZIONE "PROLOCO" DI ANZOLA DELL'EMILIA ANNI 2017-2020. APPROVAZIONE.**

*PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267*

<p>IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: <b>FAVOREVOLE</b></p> <p style="text-align: right;">IL DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA</p> <p>Data 28/09/2017</p> <p style="text-align: right;">BUSI MARINA</p>
<p>IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: <b>FAVOREVOLE</b></p> <p style="text-align: right;">IL RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E ECONOMATO</p> <p>Data 28/09/2017</p> <p style="text-align: right;">RICOTTA PASQUALINO</p>

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 130 DEL 28/09/2017**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
VERONESI GIAMPIERO

IL SEGRETARIO GENERALE  
IOCCA FILOMENA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 05/10/2017